



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL VICEDIRETTORE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 1948, n. 118) e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1951, n. 173) modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 1962, n. 180), recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Supplemento Ordinario - del 30 agosto 1999, n. 203), e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 ottobre 2001, n. 248), recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 marzo 2002, n. 63), emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'8 luglio 2002, n. 158), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Supplemento Ordinario - del 10 agosto 2002, n. 187) , che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 luglio 2003, n. 161), recante Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Supplemento Ordinario - del 27 dicembre 2006, n. 299), recante i criteri nel rispetto dei quali AAMS disciplina le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2009, n. 97), convertito, con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n. 77 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Supplemento Ordinario - del 27 giugno 2009, n.147), recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo nell'aprile 2009, che all'articolo 12, comma 1, lettera b) prevede, tra l'altro, che con decreto direttoriale vengano adottate nuove modalità per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto l'articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 luglio 2009 Supplemento Ordinario - n.161) , recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2011, n.155), recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 luglio 2011, n.164), e segnatamente l'articolo 24, comma 40, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, anche le innovazioni, tra le altre, che afferiscono, segnatamente al punto b), il gioco Vinci per la vita - Win for Life nel rispetto, comunque, del mantenimento di un montepremi pari al 65 per cento della raccolta ed un'imposta pari al 23 per cento della raccolta;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 13 agosto 2011, n.188) , convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 settembre 2011, n.216), che all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale;

Visto l'articolo 23-quater, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Supplemento Ordinario - del 6 luglio 2012, n.156), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Supplemento Ordinario - del 14 agosto 2012, n.189), il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato è incorporata nell'Agenzia delle Dogane, la quale ha assunto la denominazione di "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze già in capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 13 settembre 2012, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Supplemento Ordinario - del 10 novembre 2012, n. 263), il quale dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149), recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto ed al suo gioco complementare ed opzionale;

Visto l'Atto di concessione per l'affidamento della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato, in data 26 giugno 2009 tra AAMS e Sisal, a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla menzionata legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 1, comma 90;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2009, n. 222) recante disposizioni per l'introduzione del gioco Vinci per la Vita - Win for Life, adottato in forza ed in esecuzione del menzionato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/36621/Giochi/Ena del 25 settembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2009, n. 226) relativo all'avvio del gioco numerico a totalizzatore nazionale Vinci per la vita - Win for Life;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/45393/Giochi/Ena del 20 novembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25 novembre 2009, n. 275) relativo alla raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per il gioco Vinci per la Vita - Win for Life;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/7984/Giochi/Ena del 9 marzo 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2010, n. 68) relativo all'avvio della raccolta a distanza del gioco Vinci per la Vita - Win for Life;

Visti i decreti direttoriali prot. n. 2010/18233/Giochi/Ena e prot. n. 2010/18234/Giochi/Ena, entrambi di data 1° giugno 2010 (pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'8 giugno 2010, n. 131) , recanti, rispettivamente, la modifica del calendario delle estrazioni giornaliere del gioco Vinci per la Vita - Win for Life e l'aumento dell'importo da quattromila euro a seimila euro mensili del premio di categoria quinta del ripetuto gioco;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/32402/Giochi/Ena del 27 settembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2010, n. 233) con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del menzionato decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, è stato istituito il concorso straordinario, denominato Vinci per la vita - Win for Life Gold, caratterizzato da un premio di quinta categoria costituito da una somma mensile (fino a € 10.000,00 - diecimila/00 euro) per trent'anni (360 mensilità consecutive);

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/33966/Giochi/Ena del 1° ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2010, n. 233) con cui è stato dato avvio al citato concorso straordinario, denominato Vinci per la Vita - Win for Life Gold;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011

(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 2011, n. 124), recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale prot. n.2011/23933/Giochi/Ena del 30 giugno 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 luglio 2011, n. 162) recante l'istituzione temporanea di un premio aggiuntivo per i giochi Vinci per la Vita - Win for Life e Vinci per la vita - Win for Life Gold nonché i successivi correlati, analoghi provvedimenti;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 novembre 2011, n. 265), con il quale AAMS ha individuato gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e specificatamente l'articolo 3, comma 2, che dispone, avuto riguardo al gioco numerico a totalizzatore nazionale Vinci per la vita - Win for Life, che siano apportate modifiche concernenti i seguenti punti: a) orario di raccolta del gioco; b) importo delle giocate e c) numero dei concorsi giocabili in abbonamento;

Visto il decreto direttoriale prot. 2012/3925/Giochi/Ena del 27 gennaio 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2012, n. 42), recante il nuovo regolamento di gioco Vinci per la Vita - Win for Life, caratterizzato dalla possibilità offerta al giocatore di partecipare ad una o più delle modalità di gioco che lo costituiscono, denominate rispettivamente Vinci per la Vita - Win for Life Viva l'Italia, Vinci per la Vita - Win for Life Grattacieli e Vinci per la Vita - Win for Life Cassaforte, secondo quanto previsto nel suddetto decreto;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2012/32501/giochi/Ena del 23 luglio 2012 (pubblicato sul sito istituzionale il 24 luglio 2012), con il quale sono state previste misure per la regolamentazione delle giocate a caratura ordinaria e delle giocate a caratura speciale relative ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2013/505/giochi/Ena del 7 gennaio 2013 (pubblicato sul sito istituzionale il 9 gennaio 2013), con il quale è stato modificato il citato decreto direttoriale prot. 2012/3925/Giochi/Ena del 27 gennaio 2012, introducendo la nuova formula di gioco denominata Vinci per la Vita - Win for Life Classico al posto della modalità di gioco chiamata Vinci per la Vita - Win for Life Viva l'Italia;

Considerato il costante e progressivo calo della raccolta del gioco Vinci per la Vita - Win for Life, la quale, nonostante le iniziative poste in essere a sostegno del gioco, ha subito una significativa flessione e valutato l'impatto fortemente negativo determinato dal calo dei volumi di raccolta sulle relative entrate erariali;

Considerato che la formula di gioco con il minor numero di combinazioni giocate, nel segmento di mercato del gioco delle rendite, è quella denominata Vinci per la Vita - Win for Life Cassaforte;

Considerato dunque la necessità di garantire il costante adeguamento dell'offerta dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale all'evoluzione della domanda dei giocatori, in conformità al disposto di cui all'art. 1, comma 90, lettere b) e c) della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che, in assenza di modifiche strutturali del gioco volte a rilanciarne la competitività, la concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale subirebbe, al termine della naturale durata, una consistente diminuzione di valore economico, con conseguente perdita di attrattività in sede di gara;

Considerato la validità della proposta del concessionario, la quale prevede, in sostituzione della modalità di gioco denominata Vinci per la Vita - Win for Life Cassaforte, l'introduzione di una nuova formula di gioco chiamata Vinci per la Vita - Win for Life VinciCasa, caratterizzata da un premio di prima categoria costituito da una somma di denaro il cui utilizzo è vincolato all'acquisto di uno o più immobili;

Considerato che tale premio ha una valenza sociale di notevole rilievo, in quanto l'acquisto di immobili costituisce una delle aspirazioni principali dei consumatori;

Vista la proposta del concessionario, formulata con le lettere prot. n. 254/14 e n. 483/14, rispettivamente del 10 marzo e del 29 aprile 2014, nonché la lettera prot. n. 489/14 del 2 maggio 2014 con la quale è stata trasmessa la certificazione redatta, allegata alla stessa, a cura dell'ADAMSS Centre e del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Milano, attestante la correttezza della matrice matematica della formula di gioco Vinci per la Vita - Win for Life VinciCasa;

Vista la determinazione prot. n. 31223 del 1° dicembre 2012 del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante delega al Vicedirettore area monopoli della medesima Agenzia, dott. Luigi Magistro, ai fini dell'adozione di taluni atti e provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

DISPONE

TITOLO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato Vinci per la Vita - Win for Life, caratterizzato da estrazioni a cadenza almeno settimanale.
2. Il gioco Vinci per la Vita - Win for Life è, altresì, caratterizzato dalla

possibilità offerta al giocatore di partecipare ad una o più delle modalità di gioco che lo costituiscono, denominate rispettivamente Vinci per la Vita – Win for Life Classico, Vinci per la Vita – Win for Life Grattacieli e Vinci per la Vita – Win for Life VinciCasa, in breve Classico, Grattacieli e VinciCasa secondo quanto previsto nel presente decreto.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) **ADM**, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - b) **aggio**, il compenso previsto per i punti di vendita pari ad una percentuale del prezzo al pubblico di ogni combinazione di gioco;
 - c) **categorie di premi**, l’individuazione delle varie tipologie di vincita raggruppate nelle classificazioni relative a ciascuna formula di gioco;
 - d) **combinazione di gioco**, si intende l’insieme composto dai numeri di cui si pronostica l’estrazione formulata con riferimento alla formula di gioco prescelta ed alle regole che la governano;
 - e) **compenso**, la somma costituita dalla quota parte della raccolta di gioco complessiva che il concessionario percepisce, come previsto dalla convenzione di concessione, a fronte delle attività svolte in adempimento degli obblighi concessori;
 - f) **concessionario**, il soggetto cui ADM ha aggiudicato in concessione l’esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
 - g) **concessione**, l’istituto attraverso il quale ADM conferisce al concessionario le funzioni per l’esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con la legittimazione dell’esercizio di tutte le necessarie previste attività;
 - h) **concorso**, tutte le attività di gioco utili allo svolgimento del gioco stesso esercitate in un periodo di tempo intercorrente tra il momento di “apertura” ed il momento di “pubblicazione dei vincenti”;
 - i) **concorso straordinario**, concorso aggiuntivo indetto con specifico provvedimento di ADM;
 - j) **conto corrente dedicato**, il conto, unico per le modalità di gioco Classico e Grattacieli, sul quale viene versato l’importo del montepremi dedicato alla categoria di vincita Win for Life;
 - k) **fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa**, fondo finalizzato all’incremento della categoria prima o di più categorie di premi nella modalità VinciCasa;
 - l) **formula di gioco**, modalità caratterizzata dall’insieme delle regole poste, in funzione di medesimi principi tecnici, per consentire e valutare una specifica combinazione di gioco con riferimento alle apposite estrazioni;
 - m) **generatore automatizzato di numeri casuali**, il sistema basato su appositi algoritmi certificati ai sensi dell’articolo 14, che assegna casualmente un numero a ciascuna giocata per completare la combinazione di gioco;
 - n) **giocata**, la combinazione di gioco pronosticata, ovvero le combinazioni di

gioco pronosticate dal giocatore e riportate nella ricevuta di gioco;

- o) giocata a caratura**, la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente, denominate cedole di caratura;
- p) giocata sistemistica**, la giocata generata dallo sviluppo matematico della quale deriva una pluralità di combinazioni di gioco; tale giocata deve essere effettuata rispettando i limiti previsti dalla disciplina di gioco;
- q) giornata di gioco**, il periodo intercorrente tra l'apertura del primo concorso e l'individuazione dei vincenti dell'ultimo concorso, in un medesimo giorno solare;
- r) matrice matematica del gioco**, l'insieme delle regole matematiche poste a base della formula di gioco, certificata ai sensi dell'articolo 14;
- s) montepremi**, la parte della raccolta del gioco destinata alle vincite di ciascun concorso, corrispondente al 65% della raccolta complessiva;
- t) montepremi dedicato alla categoria di premi Win for Life**, il fondo destinato al pagamento dei premi di categoria Win for Life sul quale il concessionario versa la quota del montepremi destinata al pagamento di tale categoria di premi e preleva le somme necessarie al pagamento dei premi stessi;
- u) montepremi di categoria**, la parte del montepremi dedicato a ciascuna categoria di premi, così come previsto dal regolamento di gioco;
- v) posta di gioco**, il prezzo per giocare una combinazione, diverso a seconda della formula di gioco prescelta;
- w) punto di vendita a distanza**, il concessionario dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel previsto esercizio della raccolta a distanza, ovvero il soggetto autorizzato alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Il punto di vendita a distanza è identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da ADM;
- x) punto di vendita fisico**, il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da ADM;
- y) rete distributiva**, l'insieme dei punti di vendita fisici e dei punti di vendita a distanza contrattualizzati dal concessionario rispetto ai quali quest'ultimo ha gli obblighi di controllo, di vigilanza e di informazione verso ADM, previsti dalla concessione per la gestione e lo sviluppo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- z) settimana contabile**, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la successiva giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco;
- aa) sistema di elaborazione**, il sistema attivato dal concessionario che assicura la funzione di totalizzazione nazionale finalizzata alla determinazione dell'ammontare del montepremi di ogni concorso e dell'importo del premio spettante ad ogni giocata vincente nonché dei rimborsi;
- bb) sistema estrazionale**, il sistema composto da hardware e software basato su appositi algoritmi certificati ai sensi dell'articolo 14, che assicura che ogni estrazione risulti assolutamente casuale;
- cc) sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale**,

il sito istituito ed aggiornato dal concessionario www.giochinumerici.info;

- dd) soggetto erogatore**, primaria società finanziaria ovvero compagnia assicurativa individuata dal concessionario sotto la propria esclusiva responsabilità e che gestisce, in forza di espresso mandato conferitole, la liquidazione mensile di una somma di denaro corrispondente ai premi di categoria Win for Life per le modalità di gioco Classico e Grattacieli e primaria società finanziaria ovvero compagnia assicurativa individuata dal concessionario sotto la propria esclusiva responsabilità e che, in forza di relativo contratto, agisce quale soggetto depositario ed erogatore, nei limiti di quanto indicato nell'art. 9, comma 10, del presente Regolamento, della somma di denaro corrispondente al premio di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa;
- ee) vincita**, l'importo dovuto per il pagamento dei premi di cui alle giocate contenenti combinazioni di gioco vincenti, riscuotibile dai possessori delle relative ricevute di gioco.
- ff) Win for Life**, la categoria di premi prevista dalle formule di gioco Classico e Grattacieli, caratterizzata principalmente dall'erogazione mensile al vincitore di una somma per un numero di anni e per un importo stabiliti da ciascuna formula di gioco. Gli importi da erogare mese per mese sono prodotti da una somma capitale nominale prelevata, in occasione di ciascuna vincita, dal montepremi dedicato alla categoria di premi Win for Life; categoria di premi che comprende anche un premio di categoria prima, nonché, ove previsto dalla formula di gioco, l'erogazione di una somma *una tantum*.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. I concorsi di ogni formula di gioco hanno frequenza almeno settimanale e le relative estrazioni sono eseguite con intervallo temporale non inferiore a 5 minuti. Entro tale limite e sentito il concessionario, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce con apposito provvedimento il calendario dei concorsi. Le estrazioni avranno frequenza almeno settimanale, nell'intervallo temporale giornaliero a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 23.55, e saranno contrassegnate da un numero progressivo annuale, in ragione di ciascun anno solare, con termine finale ad ogni 31 dicembre.
2. Con apposito provvedimento dell'ADM, sentito il concessionario, possono essere disposte estrazioni anche nell'intervallo temporale dalle ore 24,00 alle ore 6,55.
3. Per le formule di gioco Classico e Grattacieli, nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life:
 - a) non abbia una dotazione sufficiente al trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio, il concessionario provvede ad anticipare l'importo necessario. A partire dal primo concorso in cui il montepremi destinato al premio di categoria Win for Life risulti in attivo, il concessionario opererà i prelievi necessari al completo rimborso di quanto anticipato;
 - b) superi l'importo pari a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede, sentito il concessionario, a destinare, per uno o più concorsi, la parte eccedente all'incremento dell'importo destinato al premio di categoria Win for Life o, in alternativa, ad una o più delle altre

categorie di vincita;

4. Con provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può essere disposta, per ciascuna formula di gioco, la corresponsione ai giocatori di premi straordinari in denaro, anche istantanei.

TITOLO II

FORMULA DI GIOCO "VINCI PER LA VITA-WIN FOR LIFE CLASSICO" MODALITÀ DI GIOCO E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VINCITE

Articolo 4

Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. La formula del gioco, denominata Vinci per la Vita - Win for Life Classico, permette di pronosticare, per ciascun concorso della specie ed indipendentemente dall'ordine di estrazione, 10 numeri, nonché un altro numero denominato "numerone", nei modi previsti dall'art. 10, commi 2,3,4 e 5. Il pronostico relativo al "numerone", può essere formulato direttamente dal giocatore o, a discrezione di quest'ultimo, scelto casualmente attraverso il generatore automatizzato di numeri casuali.
2. E' possibile pronosticare più di 10 numeri per giocata indicandoli sull'apposito pannello di gioco ovvero negli altri modi previsti, determinandosi così una giocata sistemistica, viene posto il limite massimo di combinazioni giocabili in 1.001 combinazioni.
3. Per ciascun concorso sono estratti:
 - a) una sequenza di 10 numeri, da una serie continua di numeri, compresa tra 1 e 20, senza reimmissione dei numeri estratti, generata per mezzo del sistema estrazionale;
 - b) un undicesimo numero, denominato "numerone", da una ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 20, generato per mezzo del sistema estrazionale.
4. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce la combinazione di gioco vincente.
5. Le categorie di premi sono 8.
6. Alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali:
 - a) risultano esattamente pronosticati tutti i 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
 - b) non risulta pronosticato alcuno dei suddetti 10 numeri.Se risulta esatto anche il pronostico relativo all'undicesimo numero di cui al comma 3, lettera b), "numerone", in aggiunta al premio di prima categoria, il giocatore realizza anche il premio di categoria Win for Life, di cui al successivo comma 13.
7. Alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:

- a) a nove dei 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) e l'undicesimo numero estratto, "numerone", di cui al comma 3, lettera b);
 - b) a uno dei suddetti 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) e l'undicesimo numero estratto, "numerone", di cui al comma 3, lettera b).
8. Alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
- a) a nove dei 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
 - b) a uno dei suddetti 10 numeri.
9. Alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
- a) a otto dei 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) e l'undicesimo numero estratto, "numerone", di cui al comma 3, lettera b);
 - b) a due dei suddetti 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) e l'undicesimo numero estratto, "numerone", di cui al comma 3, lettera b).
10. Alla quinta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
- a) a sette dei 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) e l'undicesimo numero estratto, "numerone", di cui al comma 3, lettera b);
 - b) a tre dei suddetti 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) e l'undicesimo numero estratto, "numerone", di cui al comma 3, lettera b).
11. Alla sesta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
- a) a otto dei 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
 - b) a due dei suddetti 10 numeri.
12. Alla settima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti, in alternativa, i pronostici relativi:
- a) a sette dei 10 numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
 - b) a tre dei suddetti 10 numeri.
13. Alla categoria di premi Win for Life appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultino in alternativa:
- a) vincenti un premio di prima categoria di cui al comma 6, lettera a) e per le quali risulti esattamente pronosticato anche l'undicesimo numero estratto, "numerone", di cui al comma 3, lettera b);
 - b) vincenti un premio di prima categoria di cui al comma 6, lettera b) e per le quali risulti esattamente pronosticato anche l'undicesimo numero estratto, "numerone", di cui al comma 3, lettera b);
14. I premi di categoria prima e Win for Life si cumulano tra loro determinando un premio unico.
15. Il conseguimento di un premio di seconda categoria determinerà la conseguente corresponsione anche del premio di terza categoria.
16. Il conseguimento di un premio di quarta categoria determinerà la conseguente

corresponsione anche del premio di sesta categoria.

17. Il conseguimento di un premio di quinta categoria determinerà la conseguente corresponsione anche del premio di settima categoria.

Articolo 5

Costo del gioco, montepremi e vincite

1. La giocata minima è costituita da una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è:
 - a) di euro 1,00 per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'articolo 4, commi 6 lettera a), 7 lettera a), 8 lettera a), 9 lettera a), 10 lettera a), 11 lettera a), 12 lettera a) e 13 lettera a);
 - b) di euro 2,00 per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'articolo 4, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
2. Al montepremi è assegnato il 65% della raccolta complessiva di ciascun concorso.
3. Alle vincite di settima categoria è assegnato un premio di importo fisso pari a euro 2,00 (due/00). Pertanto, il montepremi della citata categoria di vincita sarà dato dal prodotto dell'importo del premio fisso per il numero dei vincenti della corrispondente categoria.
4. La parte di montepremi residuale al pagamento delle vincite di categoria settima, conseguente all'assegnazione dei premi di importo fisso di cui al comma 3, viene ripartita nelle seguenti proporzioni:
 - a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 10,95%;
 - b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 4,93%;
 - c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 10,95%;
 - d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 4,44%;
 - e) al montepremi relativo alle vincite di categoria quinta va il 10,25%;
 - f) al montepremi relativo alle vincite di categoria sesta va il 22,19%;
 - g) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 36,29%.Detta ripartizione del montepremi viene, altresì, applicata sul montepremi di concorso qualora non siano state realizzate vincite di settima categoria.
5. Per ciascuna categoria di premi dalla prima alla sesta categoria, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo l'ammontare dei relativi montepremi di categoria, calcolati giusta quanto stabilito dal comma 4, in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento.
6. Qualora l'ammontare del montepremi risulti non sufficiente al pagamento delle somme spettanti ai vincenti dei premi di settima categoria, calcolate ai sensi del comma 3, ovvero risulti esattamente corrispondente alla somma di tali importi, ai fini del pagamento delle otto categorie di premi, il montepremi viene ripartito secondo le seguenti proporzioni:
 - a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va l'8,33%;
 - b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 3,75%;

- c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va l'8,33%;
- d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 3,37%;
- e) al montepremi relativo alle vincite di categoria quinta va il 7,79%;
- f) al montepremi relativo alle vincite di categoria sesta va il 16,86%;
- g) al montepremi relativo alle vincite di categoria settima va il 23,98%;
- h) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 27,59%.

Nella circostanza sopra esposta, resta fermo che, per ciascun concorso, la quota unitaria di vincita da pagare per ciascuna categoria di premi si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento.

7. Per ciascun concorso, in ogni caso, in mancanza di vincite di premi:
 - a) di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo;
 - b) di categoria seconda, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria terza del medesimo concorso ;
 - c) di categoria terza, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria quarta del medesimo concorso;
 - d) di categoria quarta, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria quinta del medesimo concorso;
 - e) di categoria quinta, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria sesta del medesimo concorso;
 - f) di categoria sesta, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del medesimo concorso;
 - g) di categoria Win for Life, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life.

8. Per i premi dalla prima alla settima categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.

9. Il premio di categoria Win for Life consiste:
 - a) nell'erogazione al vincitore di una somma, frazionata in 240 mensilità consecutive, del valore nominale di euro 627.628,00 (seicentoventisettemilaseicentoventotto/00), al lordo della ritenuta del 6% di cui all'articolo 21, comma 8, che al netto di tale percentuale viene ridotta ad euro 590.000,00 (cinquecentonovantamila/00). In relazione a tanto, al beneficiario del premio, che dovrà sottoscrivere l'apposito modulo di adesione, verrà corrisposta una somma di importo pari a 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00) euro al mese per 240 mensilità. Ove la gestione finanziaria del capitale nominale al netto della ritenuta avesse prodotto, soddisfatto il pagamento dell'ultimo rateo delle citate mensilità, un avanzo di utile non distribuito con il pagamento delle 240 mensilità, lo stesso

sarà corrisposto al vincitore;

- b) nell'erogazione al vincitore di una somma corrispondente al premio di prima categoria conseguito con la stessa ricevuta di gioco, oppure nei modi e con le certificazioni previsti per l'attribuzione delle vincite a distanza.

Il premio sub b) verrà interamente erogato al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 240 mensilità previste sub a).

Nell'ipotesi in cui più combinazioni di gioco risultino vincenti il premio di categoria Win for Life nel medesimo concorso di riferimento, si dovrà procedere alla suddivisione in parti uguali della vincita indicata sub a) tra tutti i soggetti aventi diritto. Il diritto del 6% spettante all'erario verrà calcolato separatamente per ciascun vincitore in funzione del totale della vincita realizzata.

10. Ai fini dell'erogazione del premio di categoria Win for Life:

- a) i montepremi dedicati, di cui al comma 4, lettera g) oppure che risultano giusta quanto disposto dal comma 6, sono depositati su un apposito conto corrente dedicato alla categoria Win for Life, che produce interessi a favore dell'erario;
- b) il concessionario, nell'ipotesi in cui non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede a tanto mediante un soggetto erogatore con la stipula di un apposito piano contrattuale il cui schema è preventivamente approvato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

11. Il piano contrattuale di cui al comma 10, lettera b), anche a garanzia del vincitore, deve prevedere:

- a) la definizione delle modalità di gestione delle somme trasferite al soggetto erogatore dal concessionario;
- b) la possibilità di verifica in ogni momento, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle modalità di gestione delle somme trasferite;
- c) le cause di recesso dal contratto di cui al comma 10, lettera b) da parte del concessionario, su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o del concessionario, sempre previa approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

12. Il piano contrattuale di cui al comma 10, lettera b), prevede che il beneficiario del premio risulti, in alternativa:

- a) il soggetto vincitore del premio in virtù del possesso della ricevuta di gioco vincente;
- b) il soggetto indicato formalmente dal vincitore del premio ad essere destinatario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore, di tanto verrà fatta menzione sul corrispondente mandato stipulato fra il concessionario e il soggetto erogatore stesso.

L'opzione, indicata alla lettera b), dovrà essere riportata e disciplinata nel piano contrattuale in modo da poter essere esercitata durante l'intero arco di validità temporale dello stesso piano contrattuale.

13. Nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life:

- a) non abbia una dotazione sufficiente per il trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio di categoria Win for

- Life si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera a);
- b) superi l'importo pari a 10.000.000,00 (diecimilioni) di euro si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera b).
14. Le modalità di corresponsione delle vincite sono regolate dagli articoli 20, 21, 22 e 23.

TITOLO III

FORMULA DI GIOCO VINCI PER LA VITA-WIN FOR LIFE GRATTACIELI MODALITÀ DI GIOCO E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VINCITE

Articolo 6

Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. La formula del gioco, denominato Vinci per la Vita – Win for Life Grattacieli, permette di pronosticare, per ciascun concorso della specie, il numero estratto per ciascuno dei 6 pannelli in cui sono stati posizionati 90 numeri, da 1 a 90. Il sesto pannello è quello dove può essere effettuato il pronostico relativo al “numerone”, il cui esatto pronostico, insieme a quello che consente di vincere il premio di prima categoria, consente di accedere alla vincita del premio Win for life. Tale pronostico, quello relativo al “numerone”, può essere formulato direttamente dal giocatore o, a discrezione di quest’ultimo, scelto casualmente attraverso il generatore automatizzato di numeri casuali.
2. I 6 pannelli sono così composti:
 - a) Nel primo pannello, denominato livello 1, sono presenti i numeri da 1 a 3;
 - b) Nel secondo pannello, denominato livello 2, sono presenti i numeri dal 4 al 13;
 - c) Nel terzo pannello, denominato livello 3, sono presenti i numeri dal 14 al 25;
 - d) Nel quarto pannello, denominato livello 4, sono presenti i numeri dal 26 al 40;
 - e) Nel quinto pannello, denominato livello 5, sono presenti i numeri dal 41 al 60;
 - f) Nel sesto pannello sono presenti i numeri dal 61 al 90.
3. E’ possibile pronosticare più di un numero per pannello, determinandosi così una giocata sistemistica, viene posto il limite massimo di combinazioni giocabili in 32.767 combinazioni.
4. Per ciascun concorso sono estratti, per mezzo del sistema estrazionale:
 - a) un numero appartenente al primo pannello, denominato livello 1;
 - b) un numero appartenente al secondo pannello, denominato livello 2;
 - c) un numero appartenente al terzo pannello, denominato livello 3;
 - d) un numero appartenente al quarto pannello, denominato livello 4;
 - e) un numero appartenente al quinto pannello, denominato livello 5;

- f) un numero appartenente al sesto pannello, denominato "numerone".
5. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 4, costituisce la combinazione di gioco vincente.
 6. Le categorie di premi sono 7.
 7. Alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b), c), d), e); se risulta esatto anche il pronostico relativo al sesto numero, il "numerone", di cui al comma 4, lettera f), in aggiunta al premio relativo alla prima categoria, il giocatore realizza anche il premio, denominato di categoria Win for Life, di cui al successivo comma 12.
 8. Alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i quattro numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b), c), d).
 9. Alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i tre numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b), c).
 10. Alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i due numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b).
 11. Alla quinta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco in cui è esattamente pronosticato il numero estratto di cui al comma 4, lettera a).
 12. Alla categoria di premi Win for Life appartengono le combinazioni di gioco in cui sono esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b), c), d), e) nonché il "numerone", di cui al comma 4, lettera f).
 13. Il premio di categoria prima ed il premio di categoria Win for Life, di cui all'articolo 7, comma 9, si cumulano tra loro, determinando un premio unico.
 14. E' prevista, altresì, una categoria di premi, denominata Jolly, destinata a coloro i quali avranno correttamente pronosticato i numeri estratti di 4 pannelli, non sequenziali, dei primi 5 pannelli. Tale premio viene, altresì, attribuito a coloro i quali hanno esattamente pronosticato i numeri estratti di cui al comma 4, lettera b), c), d), e).

Non hanno diritto ai premi di questa categoria, coloro che hanno correttamente pronosticato, in sequenza, i quattro numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b), c), d), i quali avranno diritto solo al premio di seconda categoria. Non hanno parimenti diritto ai premi di cui trattasi coloro che hanno esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al comma 4, lettera a), b), c), d), e), conseguendo, nella circostanza, un premio di prima categoria.

Il vincitore di un premio Jolly ha diritto, altresì, al premio di terza, quarta o quinta categoria, ove effettivamente conseguiti, giusto quanto previsto, rispettivamente, ai commi 9, 10 e 11.

Articolo 7

Costo del gioco, montepremi e vincite

1. La giocata minima è costituita da una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 2,00 (due/00) per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'articolo 6.
2. Al montepremi è assegnato il 65% della raccolta complessiva di ciascun concorso.
3. A ciascuna vincita di quinta categoria è assegnato un premio di importo fisso pari a € 2,00 (due/00). Pertanto, il montepremi della quinta categoria di vincita sarà dato dal prodotto dell'importo del premio fisso per il numero dei vincenti di tale categoria.
4. La parte di montepremi residuale al pagamento delle vincite di categoria quinta di cui al comma 3, conseguente all'assegnazione dei relativi premi di importo fisso, viene ripartito nelle seguenti proporzioni:
 - a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 6,61%;
 - b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 12,57%;
 - c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 9,26%;
 - d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 21,83%;
 - e) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 44,97%;
 - f) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Jolly va il 4,76%.

Detta ripartizione del montepremi viene, altresì, applicata sul montepremi di concorso qualora non siano state realizzate vincite di quinta categoria.

5. Per ciascuna categoria di premi dalla prima alla quarta categoria e per la categoria Jolly, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo l'ammontare dei relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco risultate vincenti per le rispettive categorie nel concorso di riferimento.
6. Qualora l'ammontare del montepremi risulti non sufficiente al pagamento delle somme spettanti ai vincenti dei premi di quinta categoria, calcolate ai sensi del comma 3, ovvero risulti esattamente corrispondente a tale importo, ai fini del pagamento delle sette categorie di premi, il montepremi viene ripartito secondo le seguenti proporzioni:
 - a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 3,56%;
 - b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 6,77%;
 - c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 4,99%;
 - d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 11,75%;
 - e) al montepremi relativo alle vincite di categoria quinta va il 46,15%;
 - f) al montepremi dedicato alle vincite di categoria Win for Life va il 24,22%;
 - g) al montepremi relativo alle vincite di categoria Jolly va il 2,56%.

Nella circostanza, resta fermo che, per ciascun concorso, la quota unitaria di vincita da pagare per ciascuna categoria premi si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di riferimento.

7. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di premi:
 - a) di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria prima del concorso successivo;

- b) di categoria seconda, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria seconda del concorso successivo;
 - c) di categoria terza, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria terza del concorso successivo;
 - d) di categoria quarta, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria quarta del concorso successivo;
 - e) di categoria Win for Life, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life;
 - f) di categoria Jolly, il relativo montepremi si aggiunge al montepremi di categoria Jolly del concorso successivo.
8. Ad eccezione della categoria di premi Jolly, di cui all'articolo 6, comma 14, per i premi dalla prima alla quinta categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.
9. Il premio di categoria Win for Life di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, consiste:
- a) nell'erogazione al vincitore di una somma, frazionata in 240 mensilità consecutive, del valore nominale di euro 825.500,00 (ottocentoventicinquemilacinquecento/00), al lordo della ritenuta del 6% di cui all'articolo 21, comma 8, che al netto di tale percentuale viene ridotta ad euro 776.000,00 (settecentosettantaseimila/00). In relazione a tanto, al soggetto di cui al comma 12, lettera a) ovvero lettera b), che dovrà sottoscrivere apposito modulo di adesione, verrà corrisposta una somma di importo pari a euro 3.790,00 (tremilasettecentonovanta/00) al mese per 240 mensilità. Ove la gestione finanziaria del capitale nominale al netto della ritenuta avesse prodotto, soddisfatto il pagamento dell'ultimo rateo delle citate mensilità, un avanzo di utile non distribuito con il pagamento delle 240 mensilità, lo stesso sarà corrisposto al vincitore;
 - b) nell'erogazione al vincitore di una somma corrispondente al premio di prima categoria conseguito con la stessa ricevuta di gioco, ovvero nei modi e con le certificazioni previsti per l'attribuzione delle vincite a distanza;
 - c) nell'erogazione al vincitore di una somma una tantum pari a euro 100.000,00 (centomila/00), da prelevare dal fondo "montepremi dedicato alla categoria Win for life".

I premi sub b) e c) verranno interamente erogati al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 240 mensilità previste sub a).

Nell'ipotesi in cui più combinazioni di gioco risultino vincenti il premio di categoria Win for Life nel medesimo concorso di riferimento, si dovrà procedere alla suddivisione in parti uguali della vincita indicata sub a) e sub c) tra tutti i soggetti aventi diritto. Il diritto del 6% spettante all'Erario verrà calcolato separatamente per ciascun vincitore in funzione del totale della vincita realizzata.

10. Ai fini dell'erogazione del premio di categoria Win for Life:
- a) i montepremi dedicati, di cui al comma 4, lettera e), ovvero di cui al comma

6, lettera f), ove debba farsi luogo al disposto di cui al ripetuto comma 6, sono depositati su un apposito conto corrente dedicato alla categoria Win for Life, che produce interessi a favore dell'erario;

- b) il concessionario, nell'ipotesi in cui non eroghi direttamente il pagamento del premio al vincitore, provvede con la stipula di un apposito piano contrattuale con un soggetto erogatore, il cui schema è preventivamente approvato da ADM.
11. Il piano contrattuale di cui al comma 10, lettera b), anche a garanzia del vincitore, deve prevedere:
- a) la definizione delle modalità di gestione delle somme trasferite al soggetto erogatore dal concessionario;
 - b) la possibilità di verifica in ogni momento, da parte di ADM, delle modalità di gestione delle somme trasferite;
 - c) le cause di recesso dal contratto di cui al comma 10 lettera b) da parte del concessionario, su richiesta di ADM o del concessionario, sempre previa approvazione di ADM.
12. Il piano contrattuale di cui al comma 10, lettera b), prevede che il vincitore risulti, in alternativa:
- a) soggetto diretto beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore;
 - b) il soggetto indicato formalmente dal vincitore del premio ad essere destinatario del pagamento effettuato dal soggetto erogatore, di tanto verrà fatta menzione sul corrispondente mandato stipulato fra il concessionario e il soggetto erogatore stesso.
- L'opzione, indicata alla lettera b), dovrà essere riportata e disciplinata nel piano contrattuale in modo da poter essere esercitata durante l'intero arco di validità temporale dello stesso piano contrattuale.
13. Nel caso in cui il montepremi dedicato al premio di categoria Win for Life:
- a) non abbia una dotazione sufficiente per il trasferimento al soggetto erogatore delle somme necessarie per la corresponsione del premio di categoria Win for Life si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera a);
 - b) superi l'importo pari a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, lettera b).
14. Le modalità di corresponsione delle vincite sono regolate dagli articoli 20, 21, 22 e 23.

TITOLO IV

FORMULA DI GIOCO "VINCICASA" MODALITÀ DI GIOCO E DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VINCITE

Articolo 8

Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. La formula del gioco, denominato VinciCasa, permette di pronosticare, per ciascun concorso della specie ed indipendentemente dall'ordine di estrazione, 5 numeri, nei modi previsti dall'art. 10, commi 2, 3, 4 e 5.
2. ADM, su proposta del concessionario, può autorizzare, con appositi provvedimenti, il pronostico di più numeri, determinando così una giocata sistemistica.
3. Per ciascun concorso è estratta: una sequenza di 5 numeri, da una serie continua di numeri, compresa tra 1 e 40, senza reimmissione dei numeri estratti, generata per mezzo del sistema estrazionale.
4. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 3 costituisce la combinazione di gioco vincente.
5. Le categorie di premi sono 4.
6. Alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tutti i 5 numeri estratti di cui al comma 3.
7. Alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti i pronostici relativi a quattro dei 5 numeri estratti di cui al comma 3.
8. Alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tre dei 5 numeri estratti di cui al comma 3.
9. Alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esatti i pronostici relativi a due dei 5 numeri estratti di cui al comma 3.

Articolo 9

Costo del gioco, montepremi, vincite, modalità di gestione del fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa e specifiche relative all'erogazione del premio di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa

1. La giocata minima è costituita da una combinazione di gioco. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 5,00 (cinque/00) per concorrere all'aggiudicazione dei premi di cui all'articolo 8.
2. Al montepremi è assegnato il 65% della raccolta complessiva di ciascun concorso.
3. Il montepremi totale viene ripartito tra le 4 categorie di premi nelle seguenti proporzioni:
 - a) al montepremi relativo alle vincite di categoria prima va il 19,00%;
 - b) al montepremi relativo alle vincite di categoria seconda va il 15,00%;
 - c) al montepremi relativo alle vincite di categoria terza va il 14,00%;
 - d) al montepremi relativo alle vincite di categoria quarta va il 33,00%.
4. Il rimanente 19,00% del montepremi totale viene allocato nel fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa. Le modalità di gestione del citato fondo sono disciplinate al successivo comma 11.
5. Per ciascuna categoria di premi dalla prima alla quarta categoria, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun concorso si determina suddividendo l'ammontare dei relativi montepremi di categoria, calcolati giusta quanto stabilito dal comma 3, in parti uguali tra le combinazioni di gioco, risultate vincenti nel concorso di

riferimento fermo restando quanto previsto al comma 8.

6. Per ciascun concorso, in ogni caso:
 - a) in mancanza di vincite di premi di categoria prima, il relativo montepremi si aggiunge al fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa;
 - b) in mancanza di vincite di premi di seconda categoria con punti 4 e/o di terza categoria con punti 3 e/o di quarta categoria con punti 2, i rispettivi montepremi andranno ripartiti in parti uguali tra le categorie seconda, terza e quarta in cui vi siano state realizzate combinazioni vincenti nel medesimo concorso;
 - c) fermo restando quanto stabilito alle lettere a) e b), qualora non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l'intero importo del montepremi si aggiunge al fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa.
7. Per i premi dalla prima alla quarta categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.
8. Per ciascun concorso la quota unitaria del premio di categoria prima sarà calcolata come di seguito:
 - i) Qualora a seguito del computo delle quote di cui al comma 5, l'importo del premio risulti superiore o uguale a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), la somma da erogare corrisponde al risultato della suddivisione del montepremi di cui al comma 3 lettera a) tra tutte le combinazioni di gioco risultate vincenti nella medesima categoria;
 - ii) Qualora a seguito del computo delle quote di cui al comma 5, l'importo del premio risulti inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), il montepremi di cui al comma 3 lettera a) viene integrato della somma necessaria al raggiungimento del valore di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) dal fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa;
 - iii) Qualora a seguito del computo delle quote di cui al comma 5, l'importo del premio risulti inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), e il fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa non risulti sufficiente ad integrare la quota fino al raggiungimento del valore di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), si procede suddividendo la somma dell'importo del montepremi di cui al comma 3 lettera a) e dell'ammontare presente nel fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa tra tutte le combinazioni di gioco risultate vincenti nella medesima categoria;
 - iv) Nella fattispecie di cui alla precedente lettera iii), qualora il valore del premio da erogare a favore di ciascun vincitore risulti inferiore alla somma di euro 100.000,00 (centomila/00), il relativo importo viene liquidato in denaro dal concessionario, senza vincolo di destinazione, decorso il termine di presentazione dei reclami di cui all'art. 28 ed entro e non oltre il trentesimo

giorno dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami stessi.

9. Unicamente per il primo anno di durata del gioco, a decorrere dalla data del primo concorso che verrà stabilita con apposito decreto direttoriale, e fermo restando quanto previsto al precedente comma 8, qualora si verifichi l'ipotesi relativa alla lettera iii), il concessionario provvede ad integrare, fino ad un massimo di 1 milione di euro complessivi, l'importo del fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa. Tale integrazione, nel limite dell'importo di cui sopra, potrà avvenire per un numero massimo di n. 4 concorsi anche non consecutivi. A partire dal primo concorso in cui il fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa risulti attivo, il concessionario opererà i prelievi necessari al completo rimborso di quanto anticipato.
10. La quota del premio di categoria prima è costituita da una somma di denaro il cui utilizzo, nei limiti di quanto stabilito nelle successive lettere da a) a j) e al netto del prelievo corrispondente all'importo previsto dall'articolo 21, comma 8, è destinato all'acquisto da parte del vincitore, entro 2 anni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, di uno o più beni immobili scelti dal vincitore medesimo esclusivamente entro i confini dello Stato italiano. Per la riscossione del premio di categoria prima, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) La quota parte del premio di categoria prima, pari al 20% della somma che lo costituisce, sarà corrisposta in denaro direttamente dal concessionario secondo i termini indicati nel successivo comma 12;
 - b) La quota di premio di prima categoria destinata all'acquisto degli immobili è affidata e gestita dal soggetto erogatore. Il concessionario è garante del corretto adempimento degli obblighi di pagamento del soggetto erogatore e, nel caso di inadempimento di quest'ultimo, dovrà subentrare nel pagamento. Esclusivamente sulla quota di premio di prima categoria destinata all'acquisto di immobili sono riconosciuti al vincitore interessi annui nella misura concordata tra il concessionario ed il soggetto erogatore;
 - c) La quota di premio di prima categoria destinata all'acquisto di immobili, al netto di quella che verrà corrisposta al vincitore ai sensi della lettera a), è consegnata dal soggetto erogatore mediante assegni circolari direttamente al venditore, al momento della stipula del rogito, e la sottoscrizione della "Certificazione Notarile di avvenuta compravendita immobiliare", redatta in sede di rogito, costituisce l'unica prova dell'effettivo utilizzo della quota di premio di cui alla lettera b), equivalente a riscossione della quota medesima da parte del vincitore, per l'avvenuto acquisto di immobili;
 - d) Tutti gli oneri, ivi comprese le verifiche preventive alla stipula del rogito e le spese relative alla compravendita degli immobili sono totalmente a carico del vincitore;
 - e) Qualora il valore di compravendita dell'immobile ovvero degli immobili scelti dal vincitore fosse superiore alla quota di premio destinata all'acquisto degli stessi, la differenza resta in ogni caso a carico del vincitore;
 - f) Fermo quanto previsto alla lettera a), qualora nel termine dei due anni non risulti perfezionato il rogito di acquisto dell'immobile ovvero degli immobili di scelta del vincitore, la quota di premio destinata a tale acquisto è corrisposta esclusivamente in denaro al vincitore, inclusi gli interessi maturati, direttamente dal concessionario, in misura pari al 20% entro i 60 giorni successivi alla scadenza del predetto termine, ed il residuo 80% è versato dal

concessionario al fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa. Qualora il valore di compravendita dell'immobile ovvero degli immobili scelti dal vincitore fosse inferiore alla quota di premio destinata all'acquisto degli stessi, la differenza è corrisposta in denaro al vincitore, direttamente dal concessionario, in misura pari al 50% entro i 60 giorni dalla scadenza del termine dei due anni ed il residuo 50% è versato dal concessionario al fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa;

- g) L'immobile ovvero gli immobili scelti dal vincitore possono essere intestati, in sede di rogito, esclusivamente al vincitore. Analogamente, la quota di premio di categoria prima corrisposta in denaro ai sensi delle precedenti lettere è versata esclusivamente al vincitore;
 - h) Solo nel caso in cui il rogito di acquisto dell'immobile ovvero degli immobili scelti dal vincitore non risultasse essersi perfezionato nel predetto termine di due anni esclusivamente a causa della mancata consegna degli assegni circolari, il termine è prorogato sino alla nuova data di perfezionamento del rogito, scelta di comune accordo dalle parti contraenti, comunque non oltre l'ulteriore termine di giorni 60 dal termine dei due anni;
 - i) Spetta al vincitore comunicare al concessionario il luogo e la data di stipula del rogito, nonché il nominativo del Notaio, del venditore e il prezzo di vendita dell'immobile ovvero degli immobili scelti. Questi dati sono forniti dal vincitore al concessionario secondo le modalità e tempistiche che verranno dallo stesso indicate al vincitore al momento della consegna della ricevuta di partecipazione vincente;
 - j) Per quanto non previsto nelle lettere precedenti trovano applicazione, relativamente alla compravendita degli immobili, le norme del codice civile e quelle di legislazione speciale vigenti.
11. Per ciascun concorso, la parte del montepremi di cui al comma 4 viene allocata nel fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa gestito dal Concessionario. Tale fondo è depositato su un conto corrente, i cui interessi saranno devoluti all'erario.
- a) L'importo accantonato su tale Fondo viene utilizzato per:
 - i) integrare il pagamento delle vincite di categoria prima nell'ipotesi in cui l'ammontare dell'importo a ciò destinato non risultasse sufficiente ad effettuare il completo pagamento delle vincite stesse di cui al comma 8;
 - ii) integrare le risorse destinate ad una o più categorie di premi o corrispondere ai giocatori premi straordinari in denaro, al verificarsi delle condizioni previste alla successiva lettera b).
 - b) Ove l'ammontare del fondo dedicato alle vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa superi l'importo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), ADM provvede, sentito il Concessionario, a destinare, per uno o più concorsi, la parte eccedente.
12. In caso di giocata che dia luogo a vincita di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa, la ricevuta di partecipazione vincente si presenta soltanto presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. La quota di premio di categoria prima è resa disponibile, fermo restando quanto previsto al comma 8 punto iv), decorso il termine di presentazione dei reclami di cui all'art. 28 ed entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami stessi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE FORMULE DI GIOCO GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE

Articolo 10

Modalità di gioco

1. La raccolta del gioco si effettua nell'arco delle 24 ore di ogni giorno. L'ora ed il minuto in cui si effettua la giocata determina il concorso al quale la stessa partecipa, secondo il calendario dei concorsi, stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2. Presso i punti di vendita fisici la giocata può essere effettuata dal giocatore tramite disposizioni di gioco, di seguito elencate:
 - a) espresse per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal concessionario e compilate dal giocatore stesso;
 - b) espresse per mezzo di schede di partecipazione precompilate;
 - c) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;
 - d) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco.
3. La partecipazione al gioco per mezzo dei punti di vendita a distanza si effettua con le modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia per i giochi numerici a totalizzatore nazionale.
4. Il giocatore può effettuare giocate in abbonamento, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi, previsti in calendario fino ad un massimo di 50 concorsi consecutivi, per le formule di gioco Classico e Grattacieli, e fino ad un massimo di 5 concorsi consecutivi per la formula VinciCasa; ADM, sentito il concessionario può autorizzare giocate in abbonamento anche oltre il limite massimo sopra indicato.
5. ADM, sentito il concessionario, può autorizzare la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o più concorsi futuri, anche non consecutivi, fino al limite di un numero massimo di 50, previsti in calendario, e, comunque nel rispetto di un arco temporale corrispondente a sette giorni consecutivi.

Articolo 11

Ricevute di gioco, schede di partecipazione

1. Presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della avvenuta registrazione telematica della giocata nel sistema di elaborazione, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.
2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:
 - a. la denominazione della formula di gioco;

- b. le combinazioni di gioco;
 - c. il costo per combinazione;
 - d. il numero che contraddistingue il concorso;
 - e. la data e l'ora di estrazione del concorso;
 - f. il codice identificativo del punto di vendita;
 - g. il codice identificativo del terminale di gioco;
 - h. il numero di combinazioni di gioco giocate ed il relativo costo;
 - i. i codici identificativi della giocata;
 - j. la data e l'ora di accettazione della giocata;
 - k. il logo del gioco;
 - l. il logo di ADM, in base alle indicazioni dell'Agenzia medesima;
 - m. la denominazione e/o il logo del concessionario.
3. All'atto del ritiro della ricevuta di gioco, il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla sua volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento della stessa non può essere effettuato qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
- a. siano trascorsi 3 minuti dalla convalida;
 - b. sul medesimo terminale di gioco sia stata già accettata una giocata successiva a quella da annullare;
 - c. sia già stato chiuso il concorso al quale la giocata fa riferimento;
 - d. si riferisca ad una giocata in abbonamento;
 - e. si riferisca ad una giocata effettuata su prenotazione.
4. Le giocate effettuate tramite i punti di vendita a distanza non sono annullabili.
5. I modelli delle schede di partecipazione alle singole formule di gioco, le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco ed i modelli delle ricevute di gioco sono predisposti dal concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazione di ADM e, una volta approvati, resi accessibili al pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (www.giochinumerici.info).

Articolo 12

Giocate sistemistiche e a caratura

1. Ogni singola giocata sistemistica si effettua entro il limite massimo di combinazioni di gioco previsto per ciascuna formula di gioco;

2. Con provvedimento di ADM potrà essere introdotta anche per il gioco Vinci per la Vita - Win for Life la giocata a caratura.

Articolo 13

Commissione di supervisione del gioco

1. La Commissione di supervisione del gioco, che diverrà operativa a far data dall'efficacia del provvedimento ADM di cui all'articolo 16, comma 4, è la stessa di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011 nella composizione designata per effettuare le attività di spoglio e di determinazione dei vincenti dei giochi Enalotto-SuperStar.
2. La Commissione di cui al comma 1 si riunisce, parimenti, tre volte alla settimana, in coincidenza con le date di concorso dei giochi Enalotto-SuperStar, presso locali esclusivamente dedicati, posti in sicurezza, e messi a disposizione dal concessionario in Roma, nella medesima sede ove si svolgono le operazioni di spoglio e le correlate attività relative ai menzionati giochi.
3. La Commissione di cui al comma 1 ha specifica competenza relativamente alle seguenti attività:
 - a) controlli sull'integrità degli archivi di concorso di cui all'articolo 16, comma 3;
 - b) supervisione e controllo della permanenza del corretto funzionamento del sistema estrazionale, sulla base dei report tecnici di funzionamento emessi dal relativo sistema informatico;
 - c) controlli sul pagamento delle vincite;
 - d) controlli dei bollettini ufficiali di cui all'articolo 19, comma 2;
 - e) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28.
4. Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresì il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o più rappresentanti del concessionario.
5. Il concessionario mette a disposizione della Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni:
 - a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la direzione di ADM, valutati da questa idonei e debitamente attrezzati;
 - b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di ADM.
6. Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione, stabiliti da ADM, sono totalmente a carico del concessionario.
7. È facoltà di ADM acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facoltà di ispezione, nonché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del concessionario.
8. Con provvedimenti di ADM possono essere istituite ulteriori commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.

Articolo 14

Certificazioni

1. Per ogni formula di gioco, sono sottoposti a certificazione, a cura ed a spese del concessionario:
 - a) l'algoritmo sul quale si basano le estrazioni;
 - b) il sistema estrazionale;
 - c) il sistema di spoglio di cui all'articolo 16;
 - d) il sistema di archivio del gioco di cui all'articolo 17, comma 1;
 - e) la matrice matematica del gioco per ciascuna formula di gioco;
 - f) il generatore automatizzato di numeri casuali;
 - g) ogni altro algoritmo impiegato nell'esercizio del gioco.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate da un primario istituto di ricerca, scientificamente accreditato almeno a livello nazionale, scelto dal concessionario ed approvato da ADM.
3. Gli algoritmi e le certificazioni di cui al comma 1 sono depositati dal concessionario presso ADM.

Articolo 15

Effettuazione delle estrazioni

1. Per ciascun concorso si effettua l'estrazione della combinazione di gioco di cui all'articolo 4, comma 3, all'articolo 6, comma 4 e all'articolo 8, comma 3.
2. Le estrazioni si effettuano sotto la piena responsabilità del concessionario, per mezzo del sistema estrazionale. Sono previste estrazioni delle tre formule di gioco, che devono essere eseguite con intervallo temporale non inferiore a cinque minuti.

Articolo 16

Spoglio e determinazione delle giocate vincenti

1. Oggetto dello spoglio di ciascun concorso sono le giocate ad esso attribuite in base al calendario dei concorsi.
2. Lo spoglio si effettua in modo automatizzato a cura del concessionario e sotto la sua piena responsabilità sul sistema di elaborazione, per mezzo di un apposito sistema di spoglio.
3. Antecedentemente allo spoglio, tutte le giocate di uno specifico concorso sono registrate nell'archivio di concorso, costituito da uno o più supporti informatici di archiviazione, comunque senza possibilità di riscrittura o modifica, garantito da un sistema di firma elettronica e marcatura temporale elettronica.
4. Per ciascun concorso il concessionario redige un'apposita certificazione di concorso, secondo un modello sottoposto all'approvazione di ADM. Su richiesta di ADM, il concessionario presenterà altresì documenti riepilogativi delle certificazioni di più concorsi. Quanto detto verrà disciplinato con successivo apposito provvedimento di ADM anche in relazione ai controlli che dovrà effettuare la Commissione di cui all'articolo 13, comma 1.

Articolo 17

Archivio del gioco

1. Costituiscono l'archivio del gioco i dati di gioco relativi ai concorsi conclusi contenuti nell'insieme degli archivi di concorso di cui all'articolo 16, comma 3, ove necessario si farà ricorso ai dati di gioco Vinci per la vita – Win for Life residenti sul sistema di elaborazione.
2. I risultati di ciascun concorso archiviati sul sistema di elaborazione, a cura del concessionario, sono tenuti a disposizione di ADM per un periodo di due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per i dati di gioco afferenti a reclami o a ricorsi ovvero ad impugnative giurisdizionali correlati alla tutela di diritti di credito, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie. Il concessionario assicura la conservazione e l'inalterabilità dell'archivio di gioco, concordandone la metodica con ADM.

Articolo 18

Obblighi di custodia e conservazione

1. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione risultate vincenti e pagate relative a giocate effettuate tramite i punti di vendita fisici, direttamente o per il tramite dei punti di vendita fisici conservate presso gli stessi, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità:
 - a) per 6 mesi a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 20,00 (venti/00) euro;
 - b) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
 - c) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
 - d) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione ovvero contenzioso in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'articolo 28;
 - e) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.
2. Le ricevute non più soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalità stabilite da ADM.
3. I dati anagrafici di coloro che hanno reclamato le vincite in base a ricevute di gioco vincenti, di cui è obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono conservati dal concessionario sotto la propria responsabilità e, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, sono tenuti a disposizione dell'Autorità competente.

Articolo 19

Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco

1. Al fine del pagamento delle vincite, che verranno effettuate secondo quanto stabilito dagli articoli 22 e 23, al termine di ogni concorso il concessionario invia a ciascun punto di vendita le seguenti informazioni:
 - a) la combinazione di gioco vincente;
 - b) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
 - c) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare utile.
2. Il concessionario redige con frequenza giornaliera ed in formato elettronico il Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso chiuso nella giornata di gioco, sono riepilogati:
 - a) la combinazione di gioco vincente;
 - b) l'ammontare del montepremi;
 - c) l'ammontare dei montepremi di ciascuna categoria di premi;
 - d) il numero delle combinazioni di gioco vincenti per ciascuna categoria;
 - e) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
 - f) gli estremi identificativi delle giocate vincenti;
 - g) gli eventuali montepremi di categoria non assegnati per mancanza di combinazioni di gioco vincenti relative ad una o più categorie di premi, con indicazione della loro destinazione;
 - h) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.
3. Il Bollettino ufficiale generale viene consegnato in formato cartaceo in copia autentica dal concessionario ad ADM e viene altresì pubblicato dal concessionario sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale (www.giochinumerici.info), entro 2 giorni lavorativi successivi alla giornata di gioco alla quale il Bollettino si riferisce. Tale pubblicazione costituisce comunicazione ufficiale degli esiti del concorso.

Gli estremi identificativi delle giocate vincenti possono essere resi disponibili sul sito internet informativo dei Giochi numerici anche attraverso un apposito applicativo.

TITOLO VI

FLUSSI FINANZIARI

Articolo 20

Destinazione delle somme raccolte

1. Il titolare del punto di vendita è tenuto a versare al concessionario le somme raccolte nella settimana contabile di riferimento, al netto dell'aggio ad esso spettante in base all'articolo 25, commi 2, 3 e 4, e di tutte le vincite pagate nella stessa settimana contabile.
2. Il concessionario, ove del caso, è tenuto al pagamento delle vincite, nei termini stabiliti dai successivi articoli 21, 22 e 23.

Articolo 21

Pagamento delle vincite: disposizioni comuni per tutti i premi

1. Il pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena responsabilità del concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.
2. In caso di giocate effettuate presso i punti di vendita fisici, le ricevute di gioco vincenti, in originale ed integre, previa opportuna verifica, costituiscono l'unico titolo valido per la riscossione dei premi.
3. In caso di giocate effettuate tramite i punti di vendita a distanza, l'accertamento del diritto alla riscossione dei premi è effettuato ai sensi e per gli effetti del decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011.
4. Il termine massimo per reclamare le vincite di gioco è di 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione del Bollettino ufficiale dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 45 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute di gioco vincenti devono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, di cui all'articolo 22, comma 6. Nel caso di vincite a distanza superiori a 5.200,00 euro, la vincita deve essere reclamata esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, di cui all'articolo 22, comma 6, nei modi previsti dal decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011.
5. In caso di giocate che diano luogo, contemporaneamente, a vincite di premi di categoria Win for Life e di altre categorie per le formule Classico e/o Grattacieli oppure a vincite di premi di categoria prima unitamente alle altre categorie per la formula VinciCasa, le ricevute si presentano soltanto presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario.
6. Il pagamento dei premi avviene:
 - a) con le modalità di cui al successivo articolo 23, per i premi di categoria Win for Life per le formule Classico e Grattacieli;
 - b) con le modalità di cui all'articolo 9 per la categoria prima della formula VinciCasa;
 - c) con le modalità di cui al successivo articolo 22, per i premi delle altre categorie.
7. Per la vincita pagata oltre il termine stabilito, di qualsiasi importo o categoria, il concessionario è tenuto altresì a corrispondere al vincitore interessi al tasso legale vigente, per ogni giorno di ritardato pagamento calcolati dalla scadenza dei 30 giorni previsti, nonché dovrà corrispondere ad ADM le penalità previste secondo quanto stabilito dalla disciplina della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale per tale irregolarità.
8. Per ogni formula di gioco Vinci per la vita - Win for Life, anche con partecipazione a distanza, è dovuto dal vincitore un diritto pari al 6% sulla parte della vincita eccedente euro 500,00 (cinquecento/00) giusta le apposite disposizioni vigenti in materia.

Articolo 22

Pagamento delle vincite

1. Nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 (cinquecentoventi/00) euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano presso qualsiasi punto di vendita fisico del gioco e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite sono pagabili al momento stesso della consegna della ricevuta di partecipazione vincente.
2. Nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano presso il punto di vendita fisico dove è stata effettuata la giocata vincente nonché presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite devono essere pagate entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente, trascorso il quale sono dovuti al vincitore gli interessi legali.
3. Nei casi in cui l'importo della vincita relativa ad una giocata effettuata tramite i punti di vendita a distanza sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro, l'importo della vincita è accreditato direttamente sul conto di gioco ed è eseguito dal punto di vendita a distanza ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011 recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale. Tali vincite devono essere pagate entro un'ora dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
4. Nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro, la verifica della ricevuta di partecipazione e il pagamento dei premi si effettua presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario e presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario. Tali vincite devono essere pagate entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente.
5. La riscossione delle vincite senza limiti di importo può essere effettuata presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario.
6. L'elenco dei punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario nonché quelli direttamente gestiti dal concessionario è esposto presso i punti di vendita e pubblicato sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
7. Nei casi in cui le ricevute relative alle giocate vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal concessionario, il pagamento delle vincite relative ai premi ordinari si effettua a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili.
8. Nei casi in cui l'importo della vincita relativa ad una giocata effettuata tramite i punti di vendita a distanza sia superiore al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011.
9. I valori dei premi, indicati ai commi che precedono, si riferiscono al totale delle somme vinte con la medesima giocata.
10. Nei casi in cui le ricevute relative alle giocate vincenti vengano presentate presso i

punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario o presso altri punti di vendita, il pagamento delle vincite si effettua:

- a) nei casi di cui al comma 2 e 3 in contanti, nel rispetto, comunque, dei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio e sulla tracciabilità dell'uso del contante, o con assegno bancario o circolare non trasferibile;
- b) nel caso di cui al comma 5 previa prenotazione del pagamento, a mezzo di bonifico bancario, con assegno bancario o circolare non trasferibile.

Articolo 23

Pagamento delle vincite relative ai premi di categoria Win for Life

1. Il pagamento delle vincite relative ai premi di categoria Win for Life viene effettuato tramite accredito mensile dell'importo spettante sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale, indicati dal vincitore.
2. Il pagamento del primo importo mensile relativo al premio deve avvenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui al successivo articolo 28.
3. I pagamenti degli altri premi correlati alle vincite di categoria Win for Life verranno effettuati, per la formula di gioco Classico, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 9, per la formula di gioco Grattacieli con le modalità previste dall'articolo 7, comma 9.
4. L'obbligo accessorio del pagamento dei premi rimane in capo al concessionario; quest'ultimo è, altresì, garante del corretto adempimento da parte del soggetto erogatore delle obbligazioni di pagamento, e nel caso di inadempimento di questo dovrà subentrare nei pagamenti residui, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto erogatore, con modalità ed effetti che verranno precisati all'interno del piano contrattuale.

Articolo 24

Contabilizzazione delle giocate in abbonamento

1. Le giocate in abbonamento vengono contabilizzate di volta in volta in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento produce interessi in favore dell'erario. Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalità stabilite da ADM.

Articolo 25

Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi

1. Il concessionario vigila, sotto la propria responsabilità, sull'osservanza degli obblighi a carico dei punti di vendita previsti dalla normativa vigente in materia di giochi, nonché dalle disposizioni contenute nel relativo contratto.
2. Al punto di vendita fisico è riconosciuto il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Decreto legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge

dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, tale percentuale è suscettibile delle variazioni previste per legge.

3. Al punto di vendita a distanza è riconosciuto il compenso fissato con riferimento al disposto dell'articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, tale percentuale è suscettibile delle variazioni previste per legge.
4. Ove ai punti di vendita il concessionario riconosca un compenso aggiuntivo, quest'ultimo è a carico esclusivo del concessionario stesso.
5. Il compenso del concessionario è calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'Atto di convenzione per la concessione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni. Tale compenso è trattenuto dal concessionario direttamente dalle somme raccolte.
6. I compensi, riconosciuti al concessionario come determinati nella convenzione di concessione, sono suscettibili di variazioni o rideterminazioni in forza di provvedimenti legislativi o di disposizioni esecutive.

Articolo 26

Effettuazione dei versamenti da parte del concessionario

1. Il concessionario è responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario e agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, ogni eccezione rimossa, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più punti di vendita, fatta salva ogni facoltà di rivalsa ed indennizzo nei loro confronti.
2. Per ciascuna settimana contabile, i versamenti destinati all'erario si effettuano da parte del concessionario con le modalità stabilite da ADM. È responsabilità del concessionario vigilare sul corretto comportamento del punto di vendita e sugli obblighi a carico di questi derivanti dalla normativa di riferimento.
3. I versamenti di cui al comma 2 si effettuano entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il concessionario è fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento.
4. Il concessionario effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi di prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta categoria ovvero della categoria Jolly in un apposito conto corrente, produttivo di interessi in favore dell'erario, interessi da liquidare e versare con cadenza trimestrale sul capitolo 1999 dell'entrata, al netto delle spese bancarie sostenute. Il suddetto conto corrente deve essere acceso presso istituto bancario di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad approvazione di ADM.
5. Il concessionario effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi di categoria Win for Life su di un conto corrente e le somme destinate al fondo per le vincite di categoria prima per la modalità di gioco VinciCasa su ulteriore conto corrente, le cui modalità di gestione sono disposte da ADM.
6. Con versamenti sul capitolo 1999 dell'entrata, da effettuarsi entro 15 giorni successivi dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'articolo 21, comma 3, il concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse.

7. Il concessionario consegna ad ADM, seguendo le modalità da questa indicate, copia autentica delle distinte dei versamenti effettuati e delle relative quietanze ed ogni altra attestazione di pagamento richiesta dall'ADM.
8. In caso di ritardati versamenti, si applicano le penali contemplate dalla convenzione di concessione.

Articolo 27

Rendicontazione

1. Il concessionario fornisce ad ADM, con frequenza settimanale e con il dettaglio di ciascuna formula di gioco e ciascun concorso, il rendiconto della gestione finanziaria, il cui modello è proposto dal concessionario, concordato con ADM e, comunque, sottoposto all'approvazione di quest'ultima. Il rendiconto della gestione finanziaria contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:
 - a) raccolta di gioco, distinta tra quella effettuata tramite la rete dei punti di vendita fisici e quella effettuata tramite i punti di vendita a distanza;
 - b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra i punti di vendita fisici e i punti di vendita a distanza;
 - c) compenso del concessionario;
 - d) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da ADM;
 - e) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.
2. Il concessionario è tenuto a produrre ulteriori rendiconti ritenuti necessari, su richiesta di ADM.
3. Il concessionario è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VII

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E TUTELA DEL GIOCATORE

Articolo 28

Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite

1. Il giocatore può, per il tramite del concessionario, avanzare reclamo scritto alla Commissione di supervisione del gioco di cui all'articolo 13 per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale degli estremi di una ricevuta con la quale ritenga di essere vincitore con una o più giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quelle cui ritiene di aver diritto, per numero o importo.
2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale della ricevuta di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al concessionario entro 30 giorni solari dalla pubblicazione del

Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.

3. Il concessionario è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di supervisione del gioco di cui all'articolo 13, entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della Commissione richiedere al concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita, ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo.
4. In merito ai reclami presentati la Commissione di supervisione del gioco è tenuta, previa apposita istruttoria, a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.
5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati sul primo Bollettino ufficiale generale utile.
6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione di supervisione del gioco dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il concessionario è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della eventuale rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di ADM o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.
7. La vincita riconosciuta a seguito di reclamo viene corrisposta nel suo esatto ammontare, per tutti i premi non ancora riscossi. In nessun caso è ammessa la rivalsa *pro quota* nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sul Bollettino ufficiale generale, ove tali premi siano stati già corrisposti.
8. È facoltà del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.
9. È fatta salva per il concessionario la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.
10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dalla convenzione di concessione, o da altre disposizioni normative, al concessionario si applicano, in favore di ADM, le penali previste.

Articolo 29

Obblighi del concessionario e del giocatore

1. Il concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:
 - a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (www.giochinumerici.info);
 - b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i punti di vendita fisici;
 - c) assicurandone la pubblicazione sui siti internet dei punti di vendita a distanza e verificando il rispetto di tale obbligo.

2. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.
3. Il concessionario è tenuto ad integrare le note informative relative alle probabilità di vincita del gioco sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 30

Univocità delle fonti e cessazioni

1. A decorrere dalla data di efficacia del presente decreto, le disposizioni relative al gioco Vinci per la Vita - Win for Life di cui ai decreti direttoriali prot. 2009/34962/giochi/ena del 16 settembre 2009 e n. 2012/3925/giochi/ena del 27 gennaio 2012, e successive modifiche, cessano di avere applicazione salvo che per la regolazione dei rapporti sorti sulla base di atti o fatti intervenuti nel vigore di tali decreti.
2. Le disponibilità dei montepremi dedicati alla categoria di premi Win for Life esistenti alla data di efficacia del presente provvedimento costituiscono, senza soluzione di continuità, la dotazione del fondo dedicato alla medesima categoria di premi ai sensi del presente decreto.

Articolo 31

1. La decorrenza dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto è stabilita con successivo decreto direttoriale.
2. La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Roma, 9 maggio 2014

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA
f.to Luigi MAGISTRO